

LA DIFESA DELL'OSTETRICA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ: REGOLE, CASI PRATICI E SOLUZIONI ASSICURATIVE

*L'Ostetrica e la documentazione sanitaria: buone prassi e
responsabilità*

Monfalcone, 09/12/2022

Avv. Cosimo Maggiore

LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

**VALORE E FUNZIONE INFORMATIVI A FINI
CLINICI**

**VALORE GIURIDICO E FUNZIONE
PROBATORIA**

DEFINIZIONI

DOCUMENTI

PLURALI

**A FORMAZIONE
PROGRESSIVA**

INFORMATIVI POLIVALENTI

LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Strumento Informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche relative ad un paziente ed ad un singolo episodio di ricovero.

REQUISITI

COMPLETEZZA - CHIAREZZA

ACCURATEZZA - LEGGIBILITÀ

VERIDICITÀ - CONTESTUALITÀ

RINTRACCIABILITÀ - ACCESSIBILITÀ

PERTINENZA - DEFINITIVITÀ O IMMODIFICABILITÀ

LA CARTELLA CLINICA: STRUTTURA

RICOVERO

APERTURA - DECORSO E PROCESSO DI CURA - CHIUSURA

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CARTELLA

DIARIO CLINICO - LETTERA DIMISSIONI S.D.O

CARTELLA INFERMIERISTICA/OSTETRICA

CARTELLA RIABILITATIVA - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CONSENSO INFORMATO - DOCUMENTI GIUDIZIARI

COPIA REGISTRO OPERATORIO - AUTORIZZAZIONI VARIE

EVENTUALI VOLONTÀ PAZIENTE

LA CARTELLA CLINICA

“Documento clinico a contenuto sintetico e con finalità informativa, essenziale per lo svolgimento ottimale dell’attività sanitaria.

Essa ha natura giuridica di atto pubblico sia essa redatta da un medico che da altro professionista sanitario”.

Cass., sez. V, 17.5.2005, n. 22694

VALORE GIURIDICO E PROBATORIO

ART. 2699 C.C. - ATTO PUBBLICO

“L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.

ART. 2700 C.C. - EFFICACIA DELL’ATTO PUBBLICO

“L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

VALORE GIURIDICO E PROBATORIO

ART. 357 C.P. - NOZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE

*“Agli effetti della legge penale sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la **funzione amministrativa** disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzati dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o da suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi ”.*

VALORE GIURIDICO E PROBATORIO

ART. 358 C.P.

NOZIONE DELLA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

*“Agli effetti della legge penale sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

*Per **pubblico servizio** deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” .*

CONSEGUENZE GIURIDICHE

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

ART. 476 C.P.

FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI
PUBBLICI

“Il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni forma in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

CONSEGUENZE GIURIDICHE

ART. 479 C.P.

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI

“Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o avvenuto in sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene previste dall’art. 476”.

CONSEGUENZE GIURIDICHE

ART. 484 C.P. - FALSITÀ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza o fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 300 euro”.

LA GIURISPRUDENZA

Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2004, n. 13989, in Guida al dir., 2004, 23, pp. 92 ss.),

Cartella clinica quale atto complesso a formazione progressiva, nonché quale «raccolta di notizie (anamnestiche, obiettive, terapeutiche) registrata dai curanti e destinata essenzialmente alla diagnosi ed alla cura del malato [...] la quale è ritenuta un atto pubblico, in quanto produce effetti che incidono su situazioni giuridiche individuali di rilievo pubblicistico. Inoltre documenta, per lo più, attività compiute da pubblici ufficiali; ciò in quanto esprime un potere certificativo che deriva dalla natura pubblica dell'attività sanitaria. Per queste ragioni, i fatti devono essere annotati nella cartella clinica contestualmente al loro verificarsi».

LA GIURISPRUDENZA

(Cass. pen., 12 luglio 2011, n. 42917, conformi Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 1990, n. 6394 e Cass. Sez. V, 11 luglio 2005, n. 35167):

Integra il delitto di falsità materiale commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, la condotta del professionista sanitario che altera, mediante cancellazione con correttore e riscrittura, la cartella clinica in alcune parti formate ad opera di soggetti diversi, considerato che detta cartella acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata e che le modifiche o aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato definitivamente formato, integrano un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salvo che esse si risolvano in mere correzioni di errori materiali.

LA GIURISPRUDENZA

Cassazione penale, sez. V, 01/12/1987

“la cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata. Ogni annotazione assume pertanto autonomo valore documentale e spiega efficacia nel traffico giuridico non appena viene trascritta, con la conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità punibile, ancorché il documento sia ancora nella sua materiale disponibilità in attesa della trasmissione alla direzione sanitaria per la definitiva custodia”.

LA GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione (così, Cass. pen. , Sez. V, n. 9423, 21 aprile-11 novembre 1983, Pozzan).. , secondo cui *“la cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata. Ogni annotazione assume pertanto autonomo valore documentale e spiega efficacia nel traffico giuridico non appena viene trascritta, con la conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità punibile”* *“le modifiche o aggiunte in un atto pubblico dopo che è stato definitivamente formato integrano un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, l’alterazione apportata nel senso della verità ammessa soltanto nel caso di correzione di errori materiali, determina infatti, pur sempre una modificazione della verità documentale, in quanto per effetto dell’aggiunta postuma l’atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originale”*.

LA GIURISPRUDENZA

La Cassazione sez. V, 12/07/2011, n. 42917, in un passaggio fondamentale della sentenza, ha tuttavia definito il limite ragionevole della “**contestualità**” e, quindi, della sua “**definitiva formazione**”, prevedendo l’esistenza di una “**disponibilità integrativa**” di cui dispone (e deve disporre) l’autore dell’atto sanitario rispetto alla sua annotazione in cartella, ed affermando che:

*“in tal modo, il diario clinico, **dopo la sua definitiva formazione per il giorno** (OMISSIS), dopo la contestuale fine dell’analisi clinica e delle disposizioni terapeutiche del medico, **dopo l’uscita del documento dalla disponibilità integrativa** del suo autore, ha **subito successivamente (tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS)) un’aggiunta, che ne ha alterato il contenuto e conseguentemente la funzione.** La finalità dell’atto - assolutamente correlata alla sua immodificabilità - è quella di rispecchiare in maniera assolutamente fedele il decorso e l’evolversi della malattia e degli altri fatti clinici rilevanti, progressivamente e contestualmente al loro verificarsi. **La permanenza del documento nel luogo di lavoro del suo autore non può logicamente equivalere a una criptica autorizzazione a violare la sua primaria funzione di rappresentazione storica relativa a una degenza.**”*

LA GIURISPRUDENZA PER I PROFESSIONISTI SANITARI?

Cassazione penale sez. V - 16/12/2019, n. 9393

“L'infermiere in ragione dell'attività espletata, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto tale attività persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute, ai sensi dell'art. 32 Cost. e, come evidenziato dalla l. n. 251 del 2000, art. 1 si iscrive appunto in un'attività diretta alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Nel momento in cui l'infermiere redige la cartella infermieristica esercita anche un'attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del P.U.”

“Sussiste il reato di falso in atto pubblico per gli infermieri della casa di cura che attestano, falsamente, sulle schede dei pazienti di aver fatto delle verifiche sul loro stato di salute. Non rileva sul punto il fatto che si tratti di case di cure private e non accreditate presso il servizio sanitario nazionale, in quanto la compilazione della scheda infermieristica è destinata a confluire nella cartella clinica che è un atto pubblico”.

***GRAZIE
PER LA CORTESE E
COMPETENTE
ATTENZIONE***

AVV. C. MAGGIORE